

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 29 marzo 2006, in Milano

tra

Banca Intesa S.p.A.
Banca Intesa Private Banking S.p.A.

e

la *delegazione sindacale ad hoc* delle sottoscritte Organizzazioni Sindacali

Premesso che

- Banca Intesa Private Banking S.p.A., Banca del Gruppo specializzata nell'ambito del segmento private si è avvalsa della collaborazione, in regime di distacco, di una parte delle risorse di Banca Intesa al fine di garantire il consolidamento del rapporto con la clientela *private*.
- Banca Intesa dichiara che si è concluso il periodo transitorio, caratterizzato dal progressivo consolidamento organizzativo e dal volontario trasferimento a Banca Intesa Private Banking della clientela *private*, e pertanto si rende necessario provvedere alla definizione delle collaborazioni attualmente prestate dal personale di Banca Intesa in regime di distacco.
- Banca Intesa e Banca Intesa Private Banking hanno quindi deciso di avviare la cessione individuale con accordo ex art. 1406 c.c. (e seguenti) di ciascun rapporto di lavoro del suddetto personale distaccato che, a decorrere dal 1° giugno 2006, continuerà la propria collaborazione senza soluzione di continuità alle dipendenze di Banca Intesa Private Banking.
- Le parti interessate hanno fornito alle rispettive Organizzazioni Sindacali l'informativa prevista dalle disposizioni normative vigenti in materia.
- Il 2 febbraio 2006 sono state quindi avviate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 CCNL 12 febbraio 2005 le procedure di informazione, consultazione e contrattazione con apposita delegazione sindacale ad hoc, per l'esame delle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati.
- Tra le Aziende e le Organizzazioni Sindacali si è sviluppato un confronto, finalizzato sia all'approfondimento delle complesse problematiche connesse alla progettata cessione individuale dei rapporti di lavoro attualmente in regime di distacco, sia all'individuazione di idonee compatibilità normative a favore del personale di Banca Intesa Private Banking.

Tutto ciò premesso, si è convenuto di applicare la seguente disciplina economico-normativa a favore del personale distaccato di Banca Intesa S.p.A. al 31 maggio 2006 che sarà ceduto in base alle previsioni dell'articolo 1406 c.c. (e seguenti) a Banca Intesa Private Banking S.p.A. dal 1° giugno 2006, nonché, nei soli casi espressamente previsti, a tutto il personale di Banca Intesa Private Banking:

Art 1

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Dalla data di cessione individuale (ex art. 1406 c.c. e seguenti) la titolarità dei suddetti rapporti di lavoro proseguirà, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di Banca Intesa Private Banking, alla quale sarà trasferito il relativo TFR maturato ed accantonato sino ad allora.

Art. 3

Banca Intesa Private Banking applicherà al suddetto personale individualmente ceduto i trattamenti economici e normativi di fatto acquisiti, nonché quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore del credito, così come risulterà nel tempo rinnovata dalle parti stipulanti, con le integrazioni disposte dagli accordi aziendali vigenti tempo per tempo e da quanto segue.

Art. 4

Dalla data di efficacia della cessione dei rapporti di lavoro, il personale ceduto conserverà, per effetto della cessione stessa, l'inquadramento acquisito al momento del passaggio, continuerà ad essere adibito alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti riconducibili all'inquadramento posseduto, conserverà le stesse anzianità di servizio effettive e convenzionali maturate e manterrà lo stesso trattamento economico individuale complessivo in atto al momento del conferimento.

Art. 5

In caso di tensioni occupazionali causate da perdita di controllo proprietario, vendita o cessione dell'azienda, crisi aziendale, trasformazione delle attività, processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione, i lavoratori individualmente ceduti (ex art. 1406 c.c. e seguenti) in relazione al presente accordo ancora in esubero successivamente all'applicazione delle procedure contrattuali e di legge in materia - ivi compreso il ricorso agli strumenti di cui al D.M. 158 del 2000 ("Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle Imprese di Credito") e al successivo accordo nazionale di settore 24 gennaio 2001 -, non altrimenti ricollocabili da parte di Banca Intesa Private Banking S.p.A. saranno assunti da Banca Intesa o da altra Società del Gruppo bancario Intesa e saranno assegnati, compatibilmente con le esigenze organizzative, nell'ambito del territorio di provenienza.

Le previsioni di cui al presente articolo si applicano, come detto sopra esclusivamente al personale distaccato da Banca Intesa a tutto il 31 maggio 2006 il cui rapporto di lavoro sarà individualmente ceduto ex art. 1406 c.c. (e seguenti) dal 1° giugno 2006 a Banca Intesa Private Banking a seguito della presente operazione, entro i limiti di cui alle seguenti durate:

- sette anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Verbale di Accordo, qualora le tensioni occupazionali derivanti dalle summenzionate fattispecie si verificano tra e/o nell'ambito di Aziende e/o Gruppi appartenenti al settore del credito;
- dieci anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Verbale di Accordo, qualora le tensioni occupazionali derivanti dalle summenzionate fattispecie si verificano tra e/o nell'ambito di Aziende e/o Gruppi non appartenenti al settore del credito.

Art. 6

Il premio aziendale per l'esercizio 2005 sarà riconosciuto da Banca Intesa Private Banking in via convenzionale al personale il cui rapporto di lavoro sarà individualmente ceduto con efficacia 1° giugno 2006 da Banca Intesa a Banca Intesa private Banking che risulterà in servizio al momento dell'erogazione, ricorrendone i requisiti, i presupposti contrattuali, alle stesse condizioni e secondo gli stessi importi che saranno vigenti presso Banca Intesa.

A fronte del contributo reso per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel piano d'impresa 2003-2005, in analogia con quanto previsto presso Banca Intesa in materia di "Premio di Piano", al suddetto personale individualmente ceduto sarà riconosciuta l'assegnazione in azioni, nei termini e secondo le modalità vigenti per il personale della Capo Gruppo.

Art. 7

Per quanto concerne i premi di fedeltà, Banca Intesa Private Banking riconoscerà al personale ceduto da Banca Intesa l'anzianità di servizio maturata da ciascuno degli interessati all'atto della cessione del rapporto di lavoro.

Alla maturazione delle anzianità e dei requisiti previsti dall'accordo del 23 febbraio 2005 Banca Intesa Private Banking corrisponderà gli importi previsti dall'accordo di cui sopra.

Art. 8

Banca Intesa Private Banking conserverà le condizioni di conto corrente e le agevolazioni tempo per tempo vigenti in Banca Intesa, ivi comprese quelle dei finanziamenti per i mutui ed i prestiti già erogati o già deliberati.

Art. 9

Per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate e le ore accumulate nella Banca delle ore dal personale ceduto, Banca Intesa Private Banking subentrerà in tutte le posizioni di debito / credito maturate in Banca Intesa alla data di efficacia giuridica della cessione dei contratti di lavoro.

Art.10

I lavoratori interessati alla cessione del rapporto di lavoro di cui al presente atto, percepiranno da Banca Intesa Private Banking il buono pasto giornaliero, secondo il valore, le condizioni e le modalità tempo per tempo previste da Banca Intesa.

Art. 11

Il personale proveniente da Banca Intesa con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze della cessionaria il contratto part time già in essere alla data della cessione dei rapporti di lavoro, alle stesse condizioni pattuite.

Art. 12

Il personale ceduto a Banca Intesa Private Banking conserverà alle condizioni in essere presso la società cedente, e nell'ambito del Gruppo Intesa, le iscrizioni alle forme previdenziali ed assistenziali.

* * *

Dichiarazioni delle Parti:

- Al personale di Banca Intesa il cui rapporto di lavoro in data 1° giugno 2006 sarà individualmente ceduto ex art. 1406 c.c. (e seguenti) a Banca Intesa Private Banking continueranno ad essere applicate le specifiche previsioni dell'Accordo 31 ottobre 2003 (Inquadramenti) ed il Verbale di riunione 31 ottobre 2003 (Ruoli Chiave).
- Le Parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2006 per verificare lo stato di applicazione del presente Verbale di Accordo.
- Le Parti si danno atto che, con il presente Verbale di Accordo, si intendono legittimamente attivate, esperite e concluse le procedure sindacali, ai sensi e per gli effetti dell'art.18 del CCNL 12 febbraio 2005.